



## ALLEGATO 5

### SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)  
DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI  
STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE  
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA – CIG: 7510730278**

### TRA

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, con sede legale in Roma, Via Vittoria n. 6, Codice Fiscale 80143210583, Partita I.V.A. n. 05662271005 (in appresso denominata "FONDAZIONE"), in persona del Presidente-Sovrintendente *pro tempore*, Prof. Michele dall'Ongaro

### E

- ..... con sede legale in .....,  
Via....., n. ...., Codice Fiscale..... Partita  
Iva ....., (nel seguito per brevità anche "**FORNITORE**"), in  
persona del Legale Rappresentante, Sig....., Cod. Fiscale  
.....

### PREMESSO

**a)** Che la FONDAZIONE ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, COMMA 2, LETTERA B), del D. Lgs.vo. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di stampa di materiali di comunicazione per un impegno complessivo di € .....00 (...../00) per due anni;

**b)** che il FORNITORE che sottoscrive il presente contratto di appalto è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto d'appalto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e di accettare di praticare i prezzi indicati nell'offerta economica presentata, che si allega al presente accordo, per farne parte integrante e sostanziale;

**c)** che la stipula del presente contratto d'appalto non è fonte di alcuna obbligazione per la FONDAZIONE nei confronti del FORNITORE in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento delle singole prestazioni finalizzate all'invio di appositi ordini d'acquisto nei quali verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di lavorazioni da eseguire, le quantità, ecc.;

**d)** che i singoli ordini d'acquisto verranno conclusi a tutti gli effetti tra la FONDAZIONE ed il FORNITORE risultato aggiudicatario della procedura in oggetto, in base alle modalità ed i termini in esso indicato e relativi Allegati;

**e)** che il FORNITORE dichiara che quanto risulta dal presente contratto d'appalto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**f)** che, pertanto, il FORNITORE dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto d'appalto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto di appalto.

## **CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Definizioni**

Nell'ambito del presente contratto di appalto, si intende per:

**Contratto d'appalto:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla FONDAZIONE, da una parte, ed il FORNITORE, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordini d'acquisto che verranno emessi per tutta la durata del medesimo Contratto;

**Fornitore:** l'aggiudicatario della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto d'appalto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

**Ordine d'acquisto (ODA):** il singolo ordinativo di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica della FONDAZIONE dovrà inviare al FORNITORE per fruire delle prestazioni di cui al presente contratto di appalto, al Capitolato tecnico e relativa Appendice A. Nell'ordine d'acquisto, di volta in volta, verranno specificate le effettive caratteristiche tipografiche e il numero delle copie da stampare dei prodotti editoriali, le modalità di allestimento ove previsto, di confezionamento e di spedizione, nonché i prezzi unitari di ogni prodotto ed il prezzo complessivo dell'ordine di ogni fornitura richiesta al FORNITORE così come indicati nell'allegata Appendice A del Capitolato Tecnico.

### **Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso la Lettera d'invito, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati/appendici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.

Il presente contratto è disciplinato dal:

1. D.Lgs 159/2011 "Codice Leggi antimafia" testo vigente e Legge 19/3/1990, n.55 testo vigente;
2. D.Lgs. 81/2008;
3. D. Lgs. 10/9/2003 n.276;
4. Legge 68/1999;
5. D. Lgs. 231 del 8 giugno 2001;
6. Legge 13 agosto 2010, n.136;
7. D. Lgs. 196/2003;
8. Linee Guide dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 approvate con Delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 (d'ora in poi ANAC);
9. Articolo 10 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi della FONDAZIONE", approvato con delibera del C.d.A. del 10.06.2010 s.m.i., d'ora in avanti semplicemente "Regolamento";

10. Codice Civile e alle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto.

Tutta la predetta normativa disciplina il presente contratto in quanto applicabile al rapporto della FONDAZIONE.

I singoli ordini d'acquisto saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente contratto.

### **Articolo 3 - Oggetto del contratto di appalto**

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della FONDAZIONE dei singoli ordini d'acquisto e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto di essi. Il presente contratto è concluso con il FORNITORE aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire le prestazioni di volta in volta indicate nei singoli ordini d'acquisto basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente contratto e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il FORNITORE, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei servizi e fornitura di materiale tipografico fino al raggiungimento di € ...../00 (...../00) quale ammontare presunto previsto per l'intera durata del contratto.

### **Articolo 4 – Durata**

Il presente contratto ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di proroga per la FONDAZIONE da comunicare al FORNITORE almeno trenta giorni prima del termine finale del contratto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta certificata.

Nel caso in cui la FONDAZIONE si avvalga della facoltà sopra richiamata, il FORNITORE è obbligato a prorogare il contratto medesimo agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso che per durata del contratto si intende il termine entro il quale la FONDAZIONE potrà affidare le lavorazioni mediante l'invio al FORNITORE degli ordini d'acquisto. Durante l'arco temporale di cui sopra l'Ufficio Comunicazione della FONDAZIONE potrà emettere singoli ordini di esecuzione in base ai propri fabbisogni

### **Articolo 5 - Responsabile dell'esecuzione del contratto del FORNITORE**

Per l'esecuzione del presente contratto il Responsabile del servizio nominato dal FORNITORE è il Sig. ....;

### **Articolo 6 - Responsabile dell'esecuzione del contratto della FONDAZIONE**

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto della FONDAZIONE, è ..... (06..... - mail: .....).

### **Articolo 7 - Prezzi e importo del contratto**

Il FORNITORE si obbliga ad eseguire le lavorazioni e le forniture indicate nell'Appendice A (Prodotti stampa – tipologie e quantità), secondo i termini e le modalità in esso specificati e a praticare i prezzi unitari indicati nell'offerta economica presentata e qui allegata. Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti s'intendono comprensivi di tutte quelle attività di tipo grafico, che siano connesse al ciclo di stampa e propedeutiche alla finalizzazione del file di stampa, come coloritura, ritocchi, ridimensionamento e d'impaginazione degli elaborati grafici e/o dei dati forniti dalla FONDAZIONE nei modi stabiliti dal capitolato tecnico. I predetti prezzi comprendono altresì la realizzazione di prove colore certificate delle pellicole necessarie per la stampa offset, di tutto il materiale cartaceo, degli inchiostri, il confezionamento, piegatura, brossura, allestimento (ove previsto), il facchinaggio, il trasporto e la consegna a destinazione dei

prodotti grafici realizzati presso la sede della FONDAZIONE o in diversi luoghi che verranno indicati dalla FONDAZIONE stessa. La prestazione di cui al presente appalto, viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra della misura vigente al momento della resa delle prestazioni.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dal FORNITORE, è facoltà della FONDAZIONE richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP. Nel predetto capitolato tecnico sono state previste tutte le lavorazioni che potrebbero essere richieste dalla FONDAZIONE per le proprie attività per la durata di due anni. Alcune lavorazioni, anche se previste, potrebbero non essere richieste nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

L'importo complessivo presunto del presente accordo è di €. ....,00 (euro ...../00) I.V.A. esclusa per la durata di due anni.

Nel corso della durata del contratto al FORNITORE sarà corrisposto l'importo determinato dalle effettive lavorazioni eseguite e corrispondenti a quanto richiesto tramite gli ordini d'acquisto.

### **Articolo 8 - Obbligazioni generali del FORNITORE**

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione contrattuale. Il FORNITORE si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente accordo, nel Capitolato tecnico, nell'Appendice A e negli ordini d'acquisto, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'allegata Appendice A; in ogni caso, il FORNITORE si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del FORNITORE, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale indicato nel Capitolato tecnico, e non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della FONDAZIONE, assumendosene ogni relativo onere.

Il FORNITORE si impegna espressamente a:

- A. impiegare, a sua cura e spese, tutti i macchinari ed il personale, munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al Capitolato tecnico e all'Appendice A e degli atti di gara richiamati nelle premesse del contratto;
- B. non opporre alla FONDAZIONE qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- C. manlevare e tenere indenne la FONDAZIONE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

### **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il FORNITORE ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente accordo, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla FONDAZIONE per la stipula del presente contratto.

In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 10, il FORNITORE ha l'obbligo di:

- a. comunicare alla FONDAZIONE ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

### **Articolo 10 - Penali**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della FONDAZIONE a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, la FONDAZIONE si riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte.

- per ogni giorno solare di ritardo imputabile nella consegna degli stampati, rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico e dall'Appendice A, la FONDAZIONE si riserva di applicare una penale pari al 0,1% calcolata sull'ammontare della fornitura non eseguita puntualmente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- per ogni giorno solare di ritardo imputabile nella sostituzione degli stampati contestati rispetto al termine contrattualmente stabilito dal Capitolato Tecnico, la FONDAZIONE si riserva di applicare una penale pari al 10% calcolata sull'ammontare della fornitura non eseguita puntualmente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: la FONDAZIONE, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 1.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituisce oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c. e comporterà la risoluzione del contratto;

L'applicazione delle penali non potrà essere complessivamente superiore al 10% del corrispettivo globale del contratto: qualora la somma delle penali fosse tale da superare questo massimo, sarà facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto per inadempienza.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della FONDAZIONE con quanto dovuto al FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della cauzione definitiva prevista al successivo art.11. In tal caso il FORNITORE è tenuto, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta della FONDAZIONE, alla reintegrazione del suddetto deposito.

La FONDAZIONE si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 2 (due) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta, con conseguente esecuzione del contratto in danno del FORNITORE inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Qualora emerga un ritardo nell'esecuzione del servizio il FORNITORE, onde non incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione, da parte della FONDAZIONE, di giustificazioni relative al differimento dei termini di esecuzione per il compimento del servizio non comporterà di per sé diritto per il FORNITORE al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio della

FONDAZIONE, questa applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non pregiudica il diritto della FONDAZIONE ove ritenuto necessario, di acquistare i prodotti non forniti dal FORNITORE presso il/i Fornitore/i risultati idonei in graduatoria.

### **Articolo 11 - Cauzione**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dai successivi ordini d'acquisto il FORNITORE, con la stipula del presente accordo, ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 10% dell'importo contrattuale, quindi, pari ad € ...../00 (...../00) mediante ..... emessa da ..... rilasciata da.....

Il FORNITORE è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il FORNITORE si obbliga a sollevare e tenere indenne la FONDAZIONE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in conseguenza di attività connesse al presente contratto, assumendosi, in particolare ogni responsabilità civile e amministrativa.

Il FORNITORE assume altresì la responsabilità per i danni che possono essere subiti dalla FONDAZIONE a causa delle non conformi prestazioni contrattuali. A tale scopo l'Impresa ha approntato tutte le adeguate coperture assicurative per la responsabilità nei confronti di terzi in relazione alle attività di cui al presente contratto. La polizza assicurativa RCT/O a copertura di eventuali danni arrecati a terzi è stata costituita mediante polizza n. .... rilasciata da ..... con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La garanzia prestata dal FORNITORE opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal citato accordo e dei singoli ordini d'acquisto e sarà svincolata previa deduzione di eventuali crediti della FONDAZIONE verso il FORNITORE a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

### **Articolo 12 – Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, costituiscono motivo di risoluzione, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui al presente contratto e documenti allegati.

Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, il FORNITORE ne comprometta l'esecuzione a regola d'arte;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente accordo o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) quando il FORNITORE non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

d) violazione del divieto di cessione del credito, di cui all'art.17.

Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa la violazione da parte del FORNITORE delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, la violazione dell'obbligo in capo al medesimo di eseguire le transazioni inerenti il presente contratto avvalendosi dei mezzi di pagamento consentiti dalla citata legge e successive modifiche ed integrazioni.

La contestazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R., deve contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un termine di 5 giorni per l'adempimento eventuale e le relative giustificazioni.

Entro il termine indicato il FORNITORE può presentare le proprie giustificazioni ed eventualmente provvedere ad ottemperare alla diffida ad adempiere.

Ove il FORNITORE non provveda ad adempiere entro il termine indicato nella diffida o a fornire le giustificazioni esaurienti della sua condotta, la FONDAZIONE applica la penale di cui al precedente art.10.

In caso di violazioni o inadempimenti non sanabili il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con conseguente automatica revoca dell'affidamento del servizio.

Il FORNITORE, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente accordo.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del FORNITORE, la FONDAZIONE avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 11.

### **Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

I prezzi offerti di cui all'allegata Offerta economica devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, senza che il FORNITORE possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente accordo nonché dei successivi ordini d'acquisto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio del FORNITORE, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale alla FONDAZIONE e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

Il FORNITORE si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto dei singoli ordini d'acquisto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il FORNITORE si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

### **Articolo 14 - Riservatezza**

Il FORNITORE dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure

del presente contratto di appalto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In particolare il FORNITORE dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dalla FONDAZIONE, anche attraverso la messa a disposizione, per le trasmissioni di file, di un'area FTP ad accesso riservato;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al FORNITORE e/o ai suoi dipendenti, il FORNITORE stesso sarà tenuto a risarcire la FONDAZIONE degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

Resta inteso che al FORNITORE competono i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.

#### **Articolo 15 - Verifica di conformità**

Alla consegna delle lavorazioni o delle forniture oggetto dei singoli ordini d'acquisto da parte del FORNITORE, la FONDAZIONE, a mezzo dei propri incaricati a ricevere la merce, procederà a verifica di conformità, al fine di accertare la rispondenza di tutte le pattuizioni contrattuali nonché delle eventuali varianti debitamente approvate.

Qualora dalla verifica della conformità dovesse risultare che le prestazioni del FORNITORE non siano state eseguite a perfetta regola d'arte o che siano comunque difettose, anche in termini quantitativi, la FONDAZIONE ha facoltà di:

- a. non procedere a pagamento, in tutto o in parte, della fornitura consegnata, senza che il FORNITORE possa avanzare alcuna pretesa. In quest'ultimo caso, il FORNITORE dovrà immediatamente provvedere al ritiro della fornitura difettosa e sostituirla a proprie spese. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente art.10 per il mancato rispetto dei termini temporali richiesti. In caso di rifiuto da parte del FORNITORE, la FONDAZIONE procederà secondo quanto previsto dal precedente art.10, salva ogni altra azione per il risarcimento di ulteriori danni;
- b. accettare la fornitura difettosa, invitando il FORNITORE a provvedere a propria cura e spese a eseguire quanto necessario per eliminare la manchevolezza riscontrata. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente art.10 per il mancato rispetto dei termini temporali richiesti;
- c. accettare la fornitura difettosa, applicando una penalità fino a un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.

#### **Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture.

Il corrispettivo mensile verrà determinato in base alle prestazioni regolarmente eseguite nel mese di riferimento e sarà determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari indicati dal FORNITORE nell'offerta economica allegata al presente Accordo.

La liquidazione degli importi avverrà previo controllo della documentazione dimostrativa della prestazioni effettivamente rese, che il FORNITORE è tenuto ad allegare alla rispettiva fattura.

La FONDAZIONE, in quanto soggetto incluso nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato (art. 1, co. 2 e 3, della L. 31/12/2009 n. 196), è soggetta alle disposizioni normative previste dal D.M. 3 aprile 2013, numero 55, e pertanto può accettare esclusivamente fatture in forma elettronica (art. 1, commi da 209 a 214, Legge 244/2007). La FONDAZIONE rientra inoltre tra i soggetti cui si applica lo "Split Payment". Il FORNITORE dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o, in alternativa, potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Il mancato adeguamento da parte del FORNITORE alla normativa predetta impedirà alla FONDAZIONE di liquidare i pagamenti; pertanto, non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Le fatture devono essere intestate a:

Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Via Vittoria, 6 – 00187 Roma, P.Iva 05662271005 – cod. fiscale: 80143210583, Codice Univoco Ufficio, ai fini della trasmissione della fattura in formato elettronico, UF23UZ, riportare correttamente il seguente numero di CIG 7510730278 e il numero di Ordine di Acquisto (che verrà comunicato successivamente).

La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., sul conto corrente bancario intestato al FORNITORE:

Banca	
Titolare conto	
Agenzia	
Indirizzo sede	
IBAN	

Il FORNITORE si impegna a comunicare per iscritto ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

La FONDAZIONE, nell'ambito dell'affidamento di cui all'articolo 3 per il quale è stato ottenuto il codice CIG 7510730278, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

#### **Articolo 17– Divieto di subappalto, di cessione del credito e del contratto**

E' fatto espresso divieto al FORNITORE di subappaltare o cedere, neppure parzialmente, le lavorazioni oggetto del presente Accordo.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo.

Il mancato rispetto dei suesposti divieti costituisce motivo di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo e pone a carico del FORNITORE l'onere di restituire alla FONDAZIONE le spese eventualmente sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

#### **Articolo 18 – Codice etico**

Il FORNITORE si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo e Codice Etico della FONDAZIONE, predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono disponibili sul sito internet [www.santacecilia.it](http://www.santacecilia.it) e il FORNITORE dichiara di avere preso piena conoscenza del loro contenuto. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico darà la facoltà alla FONDAZIONE di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Accordo ai sensi dell'articolo 12.

#### **Articolo 19 – Controversie; Foro esclusivamente competente**

Per qualsiasi controversia inerente alla stipulazione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Accordo o comunque connessa all'Accordo stesso, le Parti eleggono quale foro esclusivamente competente il Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro, anche se concorrente o alternativo.

#### **Articolo 20 – Norme generali e di rinvio**

Il presente contratto di appalto e gli allegati costituiscono manifestazione integrale ed esaustiva di ogni e qualunque intesa intervenuta tra le Parti in merito all'esecuzione dell'appalto e sostituiscono ed annullano ogni altra precedente comunicazione, dichiarazione, accordo, intesa o contratto, scritti o verbali, eventualmente intervenuti sulle attività oggetto dell'appalto stesso. Nessuna modifica o aggiunta al contratto sarà valida, vincolante od efficace se non effettuata con altro atto scritto e sottoscritto dalle parti.

L'invalidità di una clausola del presente contratto non si estenderà alle altre.

#### **Articolo 21 – Diritti di copyright**

La FONDAZIONE ha i diritti di copyright dei disegni, dei file, di tutte le bozze grafiche proposte, comprese quelle scartate e di tutti i documenti stampati, pertanto, ad essa spetta ogni diritto di sfruttamento degli stessi, ai sensi della normativa in materia. Senza l'autorizzazione della FONDAZIONE il FORNITORE aggiudicatario non può usare in alcun modo e altrimenti i documenti ed i file prodotti né concedere a terzi l'accesso ad essi, alle loro bozze di stampa ed ai relativi originali.

Redatto in due copie, letto, approvato e sottoscritto a Roma, il .....2018

Per la FONDAZIONE

Per il FORNITORE

-----

-----

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il FORNITORE dichiara di aver preso attenta visione di tutti gli articoli del presente Accordo e di accettare espressamente e specificamente le clausole di cui agli articoli: 7 (Prezzi e importo del contratto), 8 (Obbligazioni generali del FORNITORE), 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 10 (Penali), 12 (Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa), 13 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 14 (Riservatezza), 15 (Verifica di conformità), 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Divieto di subappalto, di cessione del credito e del contratto), 18 (Codice etico), 19 (Controversie; Foro esclusivamente competente), 20 (Norme generali e di rinvio), 21 (Diritti di copyright).

Per la FONDAZIONE

Per il FORNITORE

-----

-----